



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, OCCHIUTO, MARTI, ZAFFINI, BUCALO, MATERA, RAPANI, TUBETTI, PETRENGA, PELLEGRINO, ROSA, SPINELLI, RUSSO, SIGISMONDI, BERRINO, FAROLFI, CAMPIONE, AMBROGIO, COSENZA, MELCHIORRE, DELLA PORTA, CANTALAMESSA, LEONARDI, LIRIS, SATTA, GUIDI, ANCOROTTI, MAFFONI, PAROLI, GALLIANI, ROSSO, DE PRIAMO, DAMIANI, BERGESIO, RASTRELLI, MANCINI, NOCCO e MARCHESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2025

Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

ONOREVOLI SENATORI. – L'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è un obiettivo strategico e non più rinviabile, volto a garantire pari opportunità nel sistema dell'istruzione superiore, conformemente all'articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Gli studenti con DSA, pur in possesso di capacità cognitive nella norma, si trovano a dover affrontare barriere didattiche, metodologiche e organizzative che compromettono il loro successo formativo e la piena partecipazione alla vita accademica. Sebbene la legge 8 ottobre 2010, n. 170, abbia introdotto misure di tutela fondamentali per gli studenti con DSA nella scuola primaria e secondaria, l'estensione sistematica e vincolante di tali diritti al contesto universitario resta oggi disomogenea, frammentaria e affidata alla sensibilità dei singoli atenei.

Tale situazione è aggravata dalla mancata adozione di uno strumento normativo unitario e vincolante, specifico per il livello universitario, nonostante il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) abbia competenza esclusiva in materia di istruzione superiore. Il presente disegno di legge nasce dunque dall'urgenza di uniformare le pratiche, dare certezza del diritto agli studenti con DSA e dotare le università di un quadro operativo condiviso, attraverso l'introduzione del Piano didattico personalizzato universitario (PDP-U).

Il PDP-U rappresenta uno strumento tecnico-formale, redatto da una commissione multidisciplinare e aggiornabile annualmente, con il quale si individuano interventi

mirati in materia di didattica, valutazione, strumenti compensativi e strategie metodologiche personalizzate. La finalità è garantire l'effettiva inclusione accademica e il pieno diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e della normativa europea (direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), promuovendo un ambiente universitario accessibile, equo e rispettoso della neuro-diversità.

Secondo i dati pubblicati dall'ANVUR e dall'AID, nell'anno accademico 2020/2021 gli studenti universitari con DSA iscritti agli atenei italiani erano 19.616, con un incremento del 22 per cento rispetto all'anno precedente. Essi rappresentano circa il 2 per cento della popolazione studentesca universitaria. Le aree disciplinari con maggiore incidenza di studenti con DSA sono quella scientifica (35,4 per cento) e quella sociale (33,2 per cento), seguite dalle aree umanistica (20,8 per cento) e sanitaria (10 per cento). La distribuzione territoriale evidenzia, tuttavia, forti squilibri, con una netta prevalenza nel Nord Italia, a conferma della necessità di una standardizzazione delle tutele su scala nazionale.

Fondamentale è il riconoscimento e il potenziamento del ruolo dei specializzati, figure centrali nel processo di inclusione, orientamento e affiancamento degli studenti con DSA. Il *tutor* non si limita a un supporto amministrativo o didattico, ma svolge funzioni complesse di facilitazione, mediazione con il corpo docente, personalizzazione dei percorsi e monitoraggio delle strategie di apprendimento. La presenza stabile di *tutor* formati rappresenta una delle buone pratiche più efficaci per garantire non solo la riuscita degli interventi previsti nel

PDP-U, ma anche la continuità didattica, il benessere psicologico e il successo accademico dello studente.

In quest'ottica, il disegno di legge prevede specifiche misure per la formazione obbligatoria e continua del personale universitario, docente e non docente, e l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca destinato a finanziare le

tecniche assistive, i tutorati specialistici e i progetti inclusivi.

Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro più ampio di innovazione sociale e culturale dell'università italiana, nella direzione di un modello formativo realmente accessibile e rispettoso delle differenze individuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge disciplina l'adozione obbligatoria del piano didattico personalizzato universitario, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), iscritti agli atenei italiani, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio, la partecipazione inclusiva alla vita accademica e il superamento delle barriere didattiche, nel rispetto dell'autonomia universitaria.

Art. 2.

(*Definizioni*)

1. Ai fini di cui alla presente legge sono definiti:

a) « disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) »: i seguenti disturbi riconosciuti dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia;

b) « piano didattico personalizzato universitario (PDP-U) »: il documento personalizzato che, sulla base di una diagnosi clinica valida, definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con DSA.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutte le università statali e non statali, legalmente riconosciute e operanti sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni si estendono anche ai corsi di laurea *on line*, ai corsi post-laurea, ai master universitari e ai dottorati di ricerca.

Art. 4.

(Adozione del PDP-U)

1. Gli studenti con DSA in possesso di certificazione diagnostica conforme alle norme vigenti possono richiedere l'adozione del PDP-U al momento dell'iscrizione o in qualsiasi fase del percorso universitario.

2. Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata « Commissione di inclusione accademica », composta da:

a) docenti del corso di laurea di riferimento;

b) un referente per la disabilità e DSA dell'ateneo;

c) tutor specializzati;

d) psicologi o specialisti esterni, ove necessario.

3. Nel PDP-U sono definiti:

a) gli obiettivi di apprendimento personalizzati e coerenti con il percorso formativo;

b) le modalità di svolgimento degli esami e delle prove di profitto;

c) le modalità di comunicazione tra studente, docenti e servizi di ateneo.

4. All'adozione del PDP-U si provvede entro trenta giorni dalla presentazione della certificazione.

Art. 5.

*(Validità, monitoraggio
e revisione del PDP-U)*

1. Il PDP-U ha validità annuale e può essere aggiornato su richiesta dello studente o della Commissione di inclusione accademica.

2. L'attuazione del PDP-U è soggetta a monitoraggio semestrale che si conclude con una relazione valutativa condivisa con lo studente.

3. Il PDP-U è parte integrante del piano di studi universitario ed è trasmesso agli organi accademici competenti.

Art. 6.

(Formazione del personale universitario)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali, destinati a:

- a) docenti universitari;
- b) personale amministrativo;
- c) *tutor* accademici e didattici.

2. Ciascun ateneo è tenuto a destinare una quota del proprio bilancio formativo alle attività di cui al comma 1.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale e banca dati)

1. Ai fini della presente legge sono istituiti:

- a) l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria, con funzioni di monitoraggio, consulenza tecnica e raccolta dati;

b) la banca dati digitale dei PDP-U, accessibile ai soggetti interessati, gestita in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, al fine di favorire il coordinamento tra atenei.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U, di seguito « Fondo », per le seguenti finalità:

- a)* acquisto di tecnologie assistive;
- b)* compensi per *tutor* specializzati;
- c)* corsi di formazione;
- d)* supporto psicopedagogico.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 7, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo e per l'accesso ai finanziamenti da parte degli atenei, previa presentazione di progetti annuali di inclusione.

€ 1,00